

R.G. n.5219/2018

Sentenza n- 20965/18

Pronunzia il 22/11/2018

Pubblicazione

N. R.G. 5219/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5219/2018

tra

X

ATTORE

e

CONVENUTA

Oggi 22 novembre 2018 ad ore 11 innanzi al dott
Alessandra Arceri, sono comparsi:

Per X l'avv.

BENEDETTA

Per l'avv. ANDREA in
sostituzione dell'avv. ALESSANDRO come da
delega orale; è pure presente la dott.ssa CHIARA
MARIA per la pratica forense.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare, ed uscitone ad ore 11,50 pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5219/2018**
promossa da:

X (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
BENEDETTA e dell'avv.
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA
presso il
difensore avv. BENEDETTA
ATTORE

contro

BANK (C.F.), con il
patrocinio dell'avv. LORIS, dell'avv.
ALESSANDRO, dell'avv. MANUELA
e dell'avv. ALVISE
elettivamente domiciliata in
BOLOGNA 41121 presso il difensore avv.
ALVISE

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. X conveniva in lite BANK, con la quale il 27 giugno 2008 aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario, al fine di sentirla condannare, previo accertamento di quanto lamentato in narrativa dell'atto introduttivo, alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla prevenuta a titolo di interessi e altri oneri.

Nel giudizio così radicato si costituiva BANK, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

La causa veniva istruita documentalmente e tramite il deposito di memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* Indi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'odierna udienza, previa breve discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Orbene, tutte le domande spiegate dagli attori, alle quali parte convenuta, costituendosi, si è opposta con articolate e precise contestazioni, sono infondate per quanto si dirà in prosieguo.

Innanzitutto, pur potendosi evincere il tenore delle censure che parte attrice ha ritenuto di sollevare in relazione al contratto di mutuo stipulato con la Banca convenuta, il Tribunale non può che condividere le doglianze di parte convenuta circa le modalità di redazione dell'atto di citazione, che appare in più punti generico e lacunoso. A fondamento della propria pretesa, infatti, parte attrice ha spiegato meri richiami privi di specificità (ossia di specifiche argomentazioni o illustrazioni) alla consulenza di parte versata in atti e alla normativa di riferimento, avvicinandosi così l'atto introduttivo del presente giudizio, a riale,
valevole per qualunque situazio nte.

Venendo al merito, l'attore lamenta la pretesa applicazione, nel contratto di mutuo, di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento alla francese.

Per parte attrice la circostanza della previsione di un ammortamento alla francese avrebbe determinato un aumento surrettizio del saggio di interesse, ma nulla di più si evince dall'atto di citazione, che si limita a rinviare alla perizia di parte per la disamina delle ragioni per cui tale sistema di ammortamento avrebbe insite dinamiche anatocistiche vietate dalla legge. Invero, la perizia di parte non fa cenno alla questione, sicché non può che rilevarsi un difetto di allegazione e prova cui non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Infatti, la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole che prevedono la corresponsione di interessi antocistici presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe.

Tanto doverosamente osservato, si rileva l'infondatezza della censura di illiceità del metodo di ammortamento alla francese, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale.

Sia sufficiente, in merito, ribadire che non vi è, in tale metodo, alcuna violazione delle norme in materia di anatocismo, perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti, giacché gli interessi convenzionali sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

È infatti noto che tale sistema prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata tendenzialmente fissa, in cui la quota interesse risulta decrescente nel tempo mentre, con un meccanismo inverso, cresce la quota capitale. Tale meccanismo non produce, tuttavia, una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Inoltre, alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi

della rata di rimborso del mutuo, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo.

Ed invero, visto che ad ogni rata corrisponde il pagamento, oltre che degli interessi sul capitale a scadere, anche della quota di debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò consegue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello della capitalizzazione.

Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute.

D'altronde, l'orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale ritiene di aderire, è concorde nello smentire l'illegittimità intrinseca del sistema di ammortamento alla francese (da ultimo, Trib. Perugia, 14 novembre 2017; Trib. Bologna, 24 giugno 2017; Trib. Ferrara, 12 giugno 2017; Trib. Trento, 26 gennaio 2017; Trib. Monza, 19 giugno 2017; Trib. Udine, 27 giugno 2016; Trib. Padova, 29 maggio 2016).

Rileva in particolare il Tribunale di Roma (14 marzo 2018, n. 5765) ha statuito sul punto che: "*Parimenti infondata è la questione relativa all'esistenza di una ipotesi non consentita di anatocismo nel sistema di ammortamento previsto dal contratto, che è il c.d. sistema di ammortamento alla francese.*

Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.

Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la

quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.

Nel merito, va osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è quindi quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale".

Deve, pertanto, affermarsi, in conformità alla costante giurisprudenza, la piena legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c., con conseguente infondatezza della doglianza relativa alla pretesa indeterminatezza del tasso di interesse applicabile al mutuo, in ragione dell'effetto ampliativo riconnesso al preteso, ma insussistente, anatocismo.

Parte attrice, poi, lamenta che, ove decidesse di avvalersi della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento a

seguito del pagamento della rata n.6, risulterebbe a suo carico un TAEG del 10,310%, superiore al tasso soglia usura rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto.

In proposito, parte attrice si limita a richiamare laconicamente due precedenti giurisprudenziali favorevoli alla considerazione della commissione per estinzione anticipata del credito ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato, senza fornire, invero, alcun supporto probatorio alle proprie allegazioni.

Si osservi, infatti, che anche nella perizia di parte non si dà conto delle valutazioni effettuate dall'esperto né dei criteri adottati per giungere a tale conclusione.

Ad ogni modo, si ritiene opportuno vagliare la questione nel merito.

Si deve preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il TAEG o "Tasso Annuo Effettivo Globale" non ha alcuna attinenza con la verifica circa l'eventuale usurarietà del contratto di mutuo, non essendo questa la grandezza da confrontare con il TSU.

Come noto, il TAEG ha la funzione di informare il consumatore del costo totale del credito a suo carico ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza dei prodotti di credito. Inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, il TAEG consente di disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato e raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.

Ben diverso è il TEG o "Tasso Effettivo Globale", che fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario. Ed è proprio il TEG, non invece il TAEG, a dover essere confrontato con il tasso soglia usura applicabile *ratione temporis*, al fine di determinare l'usurarietà o meno di un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p.

Ad ogni modo, l'onere connesso all'eventuale estinzione anticipata del rapporto di mutuo non può ritenersi rilevante ai fini del computo dell'usurarietà del tasso, dal momento che non si tratta di un compenso legato al finanziamento di natura corrispettiva, integrando invece una vera e propria clausola penale. La penale per estinzione anticipata ha, infatti, funzione e natura risarcitoria, del tutto differente da quella di remunerazione per la concessione del credito, funzione invece tipica dell'obbligazione di interessi.

Sul punto sono dirimenti le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, per le quali "le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, ~~taddove consentite,~~ sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica" (Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009).

In proposito, vi è da rimarcare come, secondo la giurisprudenza di merito più autorevole e che in questa sede si condivide, le istruzioni della Banca d'Italia hanno valore vincolante e, non possono adottarsi formule di calcolo differenti per la contestazione di usurarietà; invero, "le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile" (Trib. Milano, 23.12.2014). D'altro canto, "L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art.644 c.p. Una diversa interpretazione, infatti – seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale – appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art.644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza. In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia" (Tribunale di Verona, 9.12.2013) e, inoltre, "Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al

fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate" (Tribunale di Milano, 03.06.2014, n. 7234).

Pertanto, se i costi di estinzione anticipata non vengono tenuti in considerazione ai fini delle rilevazioni statistiche effettuate da Banca d'Italia per il calcolo del TEGM riferito alla totalità delle operazioni delle varie categorie, analogamente, allorquando si calcoli il TEG effettivo riferito ad una singola operazione, non bisogna considerare i costi di estinzione anticipata. Diversamente, si finirebbe con il comparare due parametri disomogenei.

Questo Tribunale (sent. n. 21097, 5 dicembre 2017), unitamente ad altre recenti sentenze di merito, peraltro, si è già ripetutamente espresso in merito al criterio di omogeneità che deve governare le metodologie di calcolo volte alla rilevazione rispettivamente del TEGM e del TEG. In tale senso, può valorizzarsi anche la sentenza n. 12965/2016 della Suprema Corte, estensore Dott. Ferro, che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando: "Pari persuasività, ... va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della

giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione".

Oltre all'evidente disomogeneità di grandezze in comparazione, si osserva poi che la valutazione di usurarietà o meno degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento genetico dello stesso non in ragione di eventi di incerto accadimento, peraltro, nel caso di specie neppure verificatisi nei periodi di perduranza del rapporto.

Dunque, è in definitiva illegittima la pretesa di ricomprendere nel calcolo del TEG una ipotetica incidenza (nel caso di specie, oltretutto, legata ad evento non verificatosi) della penale per estinzione anticipata, mero elemento accidentale volto ad indennizzare il mutuante dei maggiori oneri collegati al rimborso anticipato del credito.

Ed invero, come ben puntualizzato in analoga fattispecie dal Tribunale di Torino, "sostenere infatti che il tasso soglia ex L. 108/96 sarebbe superato per effetto dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo (peraltro del tutto ipotetica) finirebbe per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Non dovrà sfuggire che mentre gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento in quanto, come noto, remunerano la Banca del prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il "costo del danaro" per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno); ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancor più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori" (Trib. Torino, 4 aprile 2016; ma anche, nei medesimi termini, Trib.

Bologna, 21 novembre 2017, est. ARCERI; id. 29 maggio 2017, est. ARCERI).

Per quanto attiene al superamento della soglia usura lamentata da parte attrice in relazione alle rate nn. da 14 a 30, anche tale allegazione pare sfornita di un adeguato supporto probatorio, essendo ancora una volta la perizia allegata all'atto di citazione particolarmente generica.

Ad ogni modo, basti osservare che il contrasto sorto in giurisprudenza circa l'ammissibilità e la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, cioè dell'ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. 108 del 1996, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 la Suprema Corte ha preso posizione sul contrasto interrogandosi sulla sorte della clausola determinativa degli interessi in due ipotesi: quella in cui tale clausola sia contenuta in contratti anteriori all'entrata in vigore della l. 108/1996 e quella in cui il tasso di interesse, determinato dalle parti nel vigore della legge anti-usura e originariamente pattuito nel limite del tasso-soglia, superi tale soglia nel corso del rapporto. La Corte, rilevato che in entrambi i casi l'usurarietà dell'interesse non deriva da una patologia di cui il regolamento contrattuale è affetto *ab origine*, ma è il risultato di una sopravvenienza indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, ha negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta.

L'unico momento rilevante ai fini della qualificazione del tasso come usurario è, quindi, quello della pattuizione dello stesso, mentre è a tal fine irrilevante il momento della dazione. Pertanto, o il tasso di interesse è *ab origine* usurario, oppure tale non potrà più divenire e, per l'effetto, non potrà essere sanzionato con la nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c.

Deve quindi concludersi, in assonanza con l'attuale orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 26 settembre 2018, n. 9409; Trib. Roma, 3 luglio 2018, n. 13528), per il rigetto della domanda proposta, non potendo censurarsi sul piano della validità una clausola contenente interessi, in ipotesi, divenuti usurari solo nel corso del rapporto, per effetto di eventi sopravvenuti.

Si osservi, poi, che parte convenuta replica nei propri scritti difensivi alla contestazione di usura soggettiva. Invero, parte attrice neppure formula una specifica domanda sul punto, richiamando in via accidentale nel testo dell'atto introduttivo del giudizio la disposizione normativa di riferimento senza ottemperare in alcun modo all'onere di allegazione e prova che incombe su chi agisca in giudizio.

Da ultimo, parte attrice domanda di accertare la violazione da parte della Banca degli artt. 116 e 117 TUB e di dichiarare la nullità dei tassi, dei prezzi, delle comunicazioni, delle spese e delle condizioni praticate in violazione dei citati articoli. Invero, sul punto parte attrice si limita ad affermare che gli addebiti extra interessi, il preammortamento e la pratica dell'anatocismo determinerebbero la discordanza tra il tasso convenzionale e il tasso effettivo (v. p. 4 dell'atto di citazione; ma, del medesimo tenore, sono i generici riferimenti all'indeterminatezza del contratto di cui al p. 5 della seconda memoria *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*).

Tale asserzione non è supportata da alcuna allegazione specifica e puntuale, tanto più che la perizia allegata all'atto di citazione smentisce espressamente l'assunto (p. 11: "*In definitiva, il contratto in esame, pur essendo conforme alla normativa civilistica attinente la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate, risulta in violazione della disciplina anti-usura*").

Non può, dunque, che disattendersi tale domanda, avendo mancato parte attrice di indicare gli elementi, precisi e circostanziati, posti a fondamento della propria pretesa, comunque, anche se disaminata in diritto, per mera completezza, infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della lite e del mancato accesso alla fase istruttoria, ritenuta superflua dal giudice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Respinge tutte le domande formulate da X nei confronti di BANK e per l'effetto, lo condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Bologna, 22 novembre 2018

Il Giudice

dott. Alessandra Arceri